



STATUTO FEDERMANAGER VARESE

TESTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 16 MAGGIO 2014

Denominazione e Sede

art. 1. – In data 19 Luglio 1945 si è costituita un'associazione, che dopo varie modificazioni nel nome, oggi è denominata “**Federmanager Varese**” con sede in Varese.

Finalità dell'associazione

art. 2.

1. L'associazione - apolitica e senza fini di lucro - si propone di:

rappresentare, difendere e tutelare gli interessi generali, sindacali, previdenziali e di assistenza sanitaria dei dirigenti industriali, dei quadri e delle alte professionalità, così come identificati all'art. 3 del presente Statuto, nei confronti di tutte le istituzioni, autorità, enti pubblici e privati del Paese;

fornire agli associati assistenza morale e, compatibilmente con i mezzi di cui dispone, materiale, nonché favorire lo spirito di solidarietà fra gli associati;

promuovere iniziative tendenti alla valorizzazione ed al perfezionamento della funzione dei dirigenti, dei quadri e di tutte le alte professionalità, come di seguito identificate.

2. L'associazione, condividendone finalità e scopi, aderisce a “Federmanager” con sede in Roma e “Federmanager Lombardia”, con sede in Milano.

Associati

art. 3.

1. Possono far parte dell'associazione coloro che sono titolari di:

a. un rapporto di lavoro dipendente con qualifica di dirigente di aziende industriali o di quadro, ai sensi dell'art. 2095 C. C.. Per quest'ultima categoria saranno iscrivibili soltanto i quadri ai quali si applica un contratto collettivo o aziendale sottoscritto da Federmanager o, in assenza di tale circostanza, riconducibili alla declaratoria contrattuale espressa all'art. 1, comma 1, sez. II dell'Accordo 22 Dicembre 2010 tra Confapi e Federmanager (qui di seguito identificati come “quadri apicali”);

b. una pensione erogata dall'INPS (anche come ex INPDAl), dovuta a un rapporto dirigenziale. Sarà facoltà dei quadri apicali pensionati mantenere l'iscrizione all'associazione qualora fossero già precedentemente iscritti a quest'ultima, senza soluzione di continuità, come quadri apicali in servizio;

c. già con rapporto di lavoro come al precedente punto a., sono in posizione di contribuenti volontari;

d. già con rapporto di lavoro dipendente a elevata professionalità (dirigente e/o quadro apicale) svolgono un'attività non ritenuta, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, incompatibile ovvero in contrasto con l'appartenenza all'associazione e ai suoi scopi;

e. ANNULLATO, (perché compreso nel comma precedente d.);

2. Possono iscriversi tutti gli aventi diritto indipendentemente dal luogo di lavoro o residenza.

3. L'associato che cessa dalla qualifica di dirigente o quadro apicale può, su domanda e insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, continuare a rimanere iscritto all'Associazione stessa sempre che non svolga attività lavorativa dipendente con altra qualifica o comunque incompatibile, nel caso del quadro, con quanto espresso all'art. 3, punto a., dello statuto.

art. 4. - ANNULLATO

art. 5.

- Gli associati non possono appartenere ad altre organizzazioni sindacali.

- Non costituisce motivo di incompatibilità l'iscrizione ad ordini, albi ovvero associazioni a carattere professionale.

art. 6. - La partecipazione all'associazione comporta per l'iscritto l'obbligo di osservare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'associazione nonché i contratti collettivi e gli accordi stipulati dalla Federmanager - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali o dall'Associazione direttamente.

Modalità di associazione

art. 7.

1. Per l'ammissione all'associazione il candidato deve presentare domanda scritta corredata da documentazione comprovante la qualifica di dirigente (in servizio o pensione) o di quadro apicale (in servizio) ovvero una delle posizioni di cui all'art. 3, comma 1., punti b., c., d..

2. La verifica circa le condizioni d'ammissione del nuovo socio è di competenza prima della Giunta Esecutiva e, successivamente, del Consiglio Direttivo. In caso di non accettazione, l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica, può ricorrere al Collegio dei Probi Viri, che decide in via definitiva.

art. 8. - **L'iscrizione all'associazione vale per l'intero anno solare in cui viene effettuata, e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se l'associato non presenta le proprie dimissioni per iscritto entro il 31 Ottobre di ogni anno, e ciò anche ai fini del pagamento della quota associativa.**

Art. 9.

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

2. Per gli associati di cui all'art. 3. Il Consiglio fissa le quote associative in armonia alle decisioni federali.

2.bis Coloro che continuano, quali dirigenti o quadri apicali, un rapporto di lavoro dipendente, pur essendo titolari di pensione, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

3. La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

4. La posizione associativa è strettamente personale e intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associazione e di devoluzione totale o parziale del suo patrimonio o dei suoi diritti e obblighi a terzi.

5. Parimenti la posizione associativa si estingue in caso di fusione o incorporazione dell'Associazione in altre strutture, di scissione anche parziale della stessa, di conferimento totale o parziale delle sue attività e passività, di trasformazione della sua struttura giuridica e in ogni ulteriore fenomeno in cui si possa ravvisare una sostanziale modificazione soggettiva della stessa.

Decadenza della qualifica di associato

art. 10.

1. La qualità di associato si perde:

a. per decesso;

b. per dimissioni;

- c. per morosità;
 - d. per espulsione in seguito a violazione agli obblighi statutari o per gravi motivi morali o disciplinari.
2. Nei casi sub c. e d. del precedente comma 1., il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo.
3. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento, l'associato può ricorrere al Collegio dei Probi Viri, che si pronuncia, in via definitiva, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

Organi dell'Associazione

art. 11.

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea degli associati;
- b. il consiglio direttivo;
- c. la giunta esecutiva (ex comitato di presidenza);
- d. il presidente;
- e. il vice presidente
- f. il tesoriere;
- g. il collegio dei revisori dei conti;
- h. il collegio dei probi viri.

2. Il consiglio direttivo, i collegi dei revisori dei conti e dei probi viri sono eletti dall'assemblea.

3. Gli organi elettivi dell'Associazione durano in carica un triennio e devono essere composti per almeno il 70 % da dirigenti, con approssimazione all'unità superiore.

4. E' ammessa la eleggibilità dei membri degli organi associativi per un numero di mandati non eccedenti i tre consecutivi. Per gli incarichi all'interno degli organi associativi non sono ammessi più di due mandati consecutivi.

5. E' facoltà del consiglio direttivo proporre all'assemblea la nomina di cariche onorarie.

6. Ai titolari delle diverse cariche associative, come pure a qualsiasi associato che accetta di svolgere incarichi e/o funzioni per conto dell'associazione, non compete alcun compenso, ma il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, per motivi inerenti gli incarichi o le funzioni espletate, in attività svolte fuori dalla sede associativa.

7. Alla scadenza del triennio, almeno due mesi prima della data fissata per l'assemblea che dovrà provvedere al rinnovo delle cariche associative, il consiglio direttivo, con comunicazione inviata a tutti gli associati, invita gli stessi a presentare le candidature alle cariche che dovranno essere rinnovate.

8. ANNULLATO (passato alla sezione Regolamenti)

9. ANNULLATO (passato alla sezione Regolamenti)

10. ANNULLATO (passato alla sezione Regolamenti)

11. ANNULLATO (passato alla sezione Regolamenti)

Assemblea degli associati

art. 12.

1. L'assemblea, in seduta ordinaria, è costituita da tutti gli associati ed è competente a:

- a. eleggere i membri del consiglio direttivo, dei collegi dei revisori dei conti e dei probi viri;

- b. deliberare sull'operato degli organi associativi;
- c. deliberare sui preventivi ed i bilanci consuntivi e le relative relazioni;
- d. formulare direttive generali e deliberare su ogni questione relativa all'associazione.

2. L'assemblea, in seduta straordinaria, è costituita da tutti gli associati ed è competente a:

- e. deliberare modifiche allo statuto;
- f. deliberare l'eventuale scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare su un'eccezionale destinazione del patrimonio, su valutazione del Consiglio Direttivo e condivisione del Collegio dei Revisori dei Conti..

art. 13. L'assemblea è convocata con avviso scritto inviato ad ogni associato, via mail o, per chi non ne fosse in possesso, per lettera ordinaria, almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere il luogo, la data e l'ora fissata per la prima e l'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno.

art. 14. L'assemblea si riunisce:

in **seduta ordinaria** per l'approvazione dei preventivi, dei bilanci e delle relative relazioni almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno e per la nomina degli organi associativi, per scadenza del mandato triennale o decadenza secondo le norme previste all'articolo 19.;

in **seduta straordinaria**, secondo l'allegato Regolamento, quando il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero necessario, quando ne faccia richiesta il collegio dei revisori dei conti, infine su richiesta indirizzata al presidente da almeno un ventesimo degli associati.

Modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal consiglio solo all'Assemblea in seduta straordinaria, secondo l'allegato Regolamento.

art. 15.

Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri iscritti omologhi (dirigenti o quadri), ognuno dei quali non può essere portatore di più di due deleghe scritte di soci omologhi.

art. 16.

1.L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in sua assenza, da altra persona nominata dall'assemblea.

2.L'assemblea nomina un segretario e, se ritenuto opportuno ovvero necessario, due o più scrutatori.

3.Il presidente dell'assemblea constata la regolarità del diritto di intervento e delle deleghe.

4.L'assemblea è validamente costituita: in prima convocazione se sono presenti ovvero rappresentati la metà più uno degli associati, suddivisi nelle rispettive classi associative; in eventuale seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, nel rispetto delle percentuali di rappresentanza definite per il Consiglio (almeno il 70 % di dirigenti), così come chiarito al successivo art. 17.

5. Le deliberazioni, salvo che per lo scioglimento dell'associazione, vengono assunte con la maggioranza dei votanti.

Consiglio direttivo

art. 17.

1. Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da 12 (dodici) membri, di cui almeno il 70 % di dirigenti con approssimazione all'unità superiore (pari a 9 unità).

1.bis I quadri apicali possono candidarsi come membri degli organi elettivi solo se la propria componente raggiunge almeno il 10 % degli iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, fino a un massimo del 30 % dei membri, raggiungendo/superando detta presenza fra tutti gli iscritti.

2. Il consiglio direttivo deve essere costituito per almeno la metà dei suoi componenti da dirigenti in servizio.

Nel caso di candidature inferiori al numero di componenti, l'elezione è valida con mandato dell'assemblea al Consiglio per cooptare i membri mancanti fino a un massimo di tre, nel rispetto delle regole di composizione di cui ai punti 1. e 2..

3. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e i membri elettivi della Giunta Esecutiva. Presidente e vicepresidente devono essere scelti, rispettivamente, fra i membri in servizio e in pensione, senza preferenza. Il vicepresidente sostituisce il presidente, in caso di assenza ovvero di impedimento di quest'ultimo.

3.bis Il Consiglio Direttivo neoeletto dall'Assemblea è convocato, per l'assegnazione dei nuovi incarichi sociali entro 10 giorni dalla data della stessa Assemblea, dal Presidente uscente che mantiene la carica per l'ordinaria amministrazione.

4. Il Consiglio Direttivo:

a. attua le deliberazioni dell'assemblea;

b. promuove, delibera ed attua iniziative e provvedimenti tendenti a conseguire gli scopi associativi;

c. si pronuncia sui ricorsi presentati dagli associati nei casi previsti dallo statuto;

d. predispone le relazioni, i preventivi ed i bilanci consuntivi annuali dell'associazione e propone all'assemblea l'utilizzazione di eventuali eccedenze di bilancio;

e. decide l'entità e le modalità di versamento dei contributi associativi e le spese di funzionamento dell'associazione;

f. delibera, fin dalla prima riunione e quando ne risultasse la necessità, precise deleghe a presidente, vicepresidente, tesoriere e giunta esecutiva (nella propria collegialità) per il funzionamento degli uffici e dei servizi dell'associazione anche mediante adesione a raggruppamenti ed enti diversi;

g. istituisce ovvero sopprime sedi secondarie e rappresentanze in provincia di Varese;

h. propone all'assemblea eventuali modifiche statutarie;

i. nomina i rappresentanti dell'associazione presso la Federmanager - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali, la Federmanager Lombardia ed ogni altro ente, ufficio e servizio;

5. propone, con voto favorevole di almeno i 2/3, all'assemblea l'eventuale scioglimento dell'associazione.

art. 18.

1. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Viene inoltre convocato tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno, nonché a seguito di richiesta, inoltrata al presidente, da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; sono presiedute dal presidente ovvero dal vice-presidente nei casi previsti. Chi presiede designerà un segretario, anche esterno al consiglio, per la redazione del verbale.

3. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive o, con giustificato motivo, a quattro riunioni consecutive nell'arco di un anno nel periodo di un anno, perde la qualifica di membro del consiglio.

art. 19. Qualora un componente del consiglio non sia più disponibile, il consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione mediante subentro dei candidati non eletti in ordine di graduatoria ovvero, esaurito l'elenco dei votati, mediante cooptazione di un altro associato. I consiglieri così nominati resteranno in carica fino alle nuove elezioni. E' ammissibile un massimo di 3 sostituzioni per subentro o cooptazione di membri del Consiglio regolarmente eletti dall'Assemblea. In caso di superamento di tale limite è necessario procedere a nuove elezioni del Consiglio nella propria totalità. Le cooptazioni ammesse sono, comunque, fino al massimo di tre membri, ivi comprese quelle eventualmente effettuate in sede di costituzione del Consiglio, come previsto all'art. 17., punto 2..

Giunta Esecutiva

art. 20.

1. La Giunta Esecutiva è composta dal presidente, dal vice-presidente, dal tesoriere e da due consiglieri eletti dal consiglio.
2. La Giunta si riunisce almeno una volta al mese o più frequentemente a richiesta del presidente ovvero di tre dei suoi componenti.
3. Per il funzionamento della Giunta valgono le norme previste per il Consiglio.
4. La decadenza da consigliere comporta la decadenza di membro della Giunta. I membri mancanti vengono sostituiti con delibera del Consiglio.
5. La Giunta propone al Consiglio Direttivo sui punti previsti dall'art. 10., punto 1., commi c. e d. e delibera per quelli cui venga delegata dal Consiglio.
6. Entro il mese di ottobre di ogni anno la Giunta presenta il Bilancio Preventivo dell'anno successivo (Budget), corredato dal programma delle attività (formazione, convegni, borse di studio, ecc.), che comporteranno spese.

Presidente

art. 21. - Il presidente rappresenta l'associazione nei confronti degli associati e dei terzi. Il presidente dà esecuzione alle delibere dell'assemblea, del Consiglio e della Giunta Esecutiva, controlla, in genere, l'attuazione delle direttive dell'associazione. In caso di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio, salvo la ratifica dello stesso alla prima riunione.

In caso di assenza ovvero di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente, che ne assume provvisoriamente il ruolo, deve entro 15 giorni utili, convocare il Consiglio per procedere all'elezione del nuovo presidente e la ricostituzione del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei vincoli contenuti dagli artt. 17 e 19..

Tesoriere

art. 22. - Il tesoriere sovrintende all'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle delibere del consiglio direttivo.

Collegio dei Revisori dei Conti

art. 23. - La gestione economica e finanziaria dell'associazione è controllata dal collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi nominati dall'assemblea. L'assemblea nomina pure due revisori supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di cessazione. Il subentro dei supplenti avviene in ordine di età. I membri effettivi partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e, se invitati, a quelle della Giunta Esecutiva.

Collegio dei Probi Viri

Art. 23bis – Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso ha la funzione di:

vigilare sull'osservanza dello Statuto dando comunicazione al Consiglio delle accertate inosservanze;

regolare le controversie relative alla disciplina associativa;

decidere, in via definitiva e inappellabile, su ogni impugnativa circa decisioni assunte dal Consiglio;

procedere al controllo delle candidature per le cariche elettive;

vigilare sulla correttezza delle operazioni elettorali.

Norma transitoria – per il mandato in corso, i componenti dell'Ufficio Elettorale (cui erano demandati specifici compiti del Collegio dei Probi Viri) assumono il ruolo di detto Collegio fino a decadenza degli organi elettivi attualmente in carica.

Patrimonio - Amministrazione - Bilanci

art. 24.

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili comunque venuti in proprietà all'associazione a qualsiasi titolo consentito dalla legge;
- b. eccedenze annue di bilancio;

2. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative;
- b. da ogni altra entrata.

3. Del patrimonio deve essere tenuto un inventario aggiornato annualmente. Al tesoriere dell'associazione è affidato il controllo dello stato patrimoniale. Egli firmerà gli ordini di pagamento e di incasso congiuntamente col presidente, ove il consiglio non deliberi diversamente.

art. 25.

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il tesoriere deve predisporre e presentare al consiglio:

- a. il bilancio, con lo stato patrimoniale ed il conto economico, relativo all'esercizio chiuso;
- b. il preventivo per l'anno in corso.

2. Il consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, trasmetterà il bilancio, il preventivo e le rispettive relazioni al collegio dei revisori dei conti e li depositerà, a disposizione dei soci, presso la sede dell'associazione.

3. Il bilancio, il preventivo e le rispettive relazioni, accompagnate dal rapporto del collegio dei revisori dei conti verranno sottoposte all'assemblea ordinaria, conformemente all'art. 14 per l'approvazione.

4. L'Associazione non potrà in alcun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per obblighi di legge.

Scioglimento e liquidazione

art. 26.

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, appositamente convocata in riunione straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti.

2. Nel caso l'assemblea non risultasse validamente costituita, entro trenta giorni dalla data prevista per la stessa, il consiglio direttivo in carica, ovvero in mancanza, il collegio dei revisori contabili, possono indire un referendum, da attuarsi anche per corrispondenza, per deliberare lo scioglimento dell'associazione. Il referendum sarà valido con il concorso di almeno un terzo degli iscritti, ed il voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi.

3. La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori.

4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ove esistente, ovvero in mancanza, a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizione finale

art. 27.

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia e le norme contenute nello statuto della Federmanager - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali.

Il presente statuto, approvato dai soci nell'assemblea del 27 giugno 1997 e modificato dalle Assemblee del 25 giugno 1999, 11 maggio 2000, 7 giugno 2002, 26 Maggio 2007, 10 giugno 2010, 19 Maggio 2012 e 16 maggio 2014 -, sostituisce ad ogni effetto ogni norma statutaria precedente.

REGOLAMENTI

I Regolamenti qui di seguito riportati sono parte integrante dello Statuto. Ogni modifica degli stessi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, in seduta straordinaria.

Regolamento per le elezioni degli Organi elettivi

a. Il Consiglio Direttivo uscente, nel convocare l'Assemblea per le elezioni dei nuovi organi elettivi, nomina un Ufficio Elettorale composto da tre membri, scelti fra gli associati eleggibili alle cariche associative.

All'Ufficio Elettorale sono demandate le seguenti funzioni:

- ◆ sottoporre al Collegio dei Probi Viri le candidature per la verifica di ammissibilità;
- ◆ preparare le schede elettorali ed organizzare le operazioni elettorali e di scrutinamento.

L'ufficio elettorale redige un verbale di ogni seduta tenuta.

b. Possono candidarsi coloro che sono iscritti all'associazione almeno dall'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.

c. Le candidature devono essere presentate di persona ovvero per posta, posta elettronica, fax, nel termine di giorni 30 (trenta) prima della data fissata per l'assemblea. Le candidature inviate si intendono presentate nella data di spedizione.

d. In sede di votazione, i candidati ai diversi organi sono elencati in un'unica scheda con identificazione dello stato associativo (dirigente in servizio, dirigente in pensione, quadro), sulla quale gli elettori effettuano la loro scelta a scrutinio segreto.

e. Per la nomina degli organi collegiali (consiglio direttivo e collegi dei revisori dei conti e dei probi viri), ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere.

f. In fase di scrutinio, i candidati verranno classificati secondo i voti ottenuti e nel rispetto dei seguenti vincoli:

- ◆ almeno il 70 % dei membri del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore (cioè, 9 unità) dovranno essere dirigenti;
- ◆ almeno il 50 % dei membri del Consiglio Direttivo (pari a 6 unità) dovranno essere dirigenti in servizio, scelti fra i primi 6 classificati con tale stato associativo;
- ◆ solo dal momento che i "quadri" supereranno la soglia del 10 % sul totale degli associati, essi potranno candidarsi e venir eletti membri degli organi elettivi, in numero proporzionale alla percentuale raggiunta e, comunque, al raggiungimento/superamento della soglia del 30 %, per il consiglio direttivo non superiore a 3 membri e per gli altri organi a 1 membro.
- ◆ A parità di voti, prevale il candidato a minor età anagrafica. e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato a maggior anzianità d'iscrizione.

Regolamento per la gestione dell'Assemblea Ordinaria

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in mancanza di esso per dichiarata impossibilità a essere presente, da un socio nominato con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

In prima convocazione, l'assemblea è valida se sono presenti:

il 50 % + 1 dei soci senza distinzione fra dirigenti e quadri, anche tenendo conto delle deleghe;

I portatori di deleghe possono avere un massimo di 2 deleghe da soci omologhi (dirigenti o quadri).

In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché si rispettino le percentuali previste per la composizione del Consiglio Direttivo (almeno il 70 % di dirigenti)

Le delibere saranno approvate sulla base del voto pesato:

- ◆ Ogni voto di un dirigente (presente o su delega) va moltiplicato per il valore percentuale degli stessi sul totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente la data dell'assemblea;
- ◆ Ogni voto di un quadro (presente o su delega) va moltiplicato per il valore percentuale degli stessi sul totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente la data dell'assemblea.

Regolamento per la gestione dell'Assemblea Straordinaria

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in mancanza di esso per dichiarata impossibilità a essere presente, da un socio nominato con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Segretario dell'assemblea, in quanto straordinaria, sarà un Notaio nominato all'uopo dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci viene convocata per:

- ◆ Modifiche allo Statuto vigente, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ◆ Eventuale scioglimento dell'associazione
- ◆ Per delibera del Consiglio Direttivo;
- ◆ Per richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per la validità dell'assemblea valgono le regole fissate per l'assemblea ordinaria.

Per le delibere valgono le regole fissate per l'assemblea ordinaria (voto pesato).

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 16 maggio 2014